

**FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO**  
**COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n. 15 del 28 aprile 2014**

Riunione del 17 Aprile 2014

Presidente:                   Avv. Antonio Ricciulli  
Componenti:                Avv. Massimo Vergara Caffarelli (Relatore)  
                                  Avv. Anselmo Carlevaro

**CAF/13/2014 – Appello della Corigliano Volley S.S.D. a R.L. avverso il provvedimento del G.U.F. emesso in data 24.03.2014 (condanna al pagamento di multa per complessivi €1.400,00, a seguito del rapporto del 1° arbitro, in riferimento alla Gara n. 8063 del 23.03.2014)**

**La CAF**

- letti gli atti gli atti ufficiali e il ricorso in appello
- esaminati i documenti;

**OSSERVA**

L'appello trae origine dal provvedimento del G.U.F. affisso in data 24 Marzo 2014, con il quale il Giudice condannava la Corigliano Volley al pagamento della “*multa di €1.300,00 perché il pubblico locale, per tutta la durata dell'incontro nonché al termine dello stesso, rivolgeva ripetute frasi offensive e minacciose all'indirizzo sia degli arbitri sia dei giocatori della squadra avversaria; ulteriore multa di €100,00 per la sanzione disciplinare comminata al proprio dirigente*”. Tale decisione scaturiva da quanto indicato dal primo arbitro Canessa Maurizio nel referto arbitrale in cui venivano specificati i fatti ed i comportamenti (del pubblico e dei dirigenti) durante ed al termine della gara.

\*\*\*\*\*

L'appello è infondato va rigettato.

Dall'esame del rapporto di gara n. 8063 del 23 Marzo 2014, infatti, emerge chiaramente la portata offensiva e minacciosa delle frasi proferite sia dal pubblico nei confronti dei giocatori avversari e della coppia arbitrale, sia dal dirigente addetto agli arbitri, Sig. Policastri Domenico della Corigliano Volley, nei confronti

della coppia arbitrale, indubbiamente lesive in entrambi i casi dell'onorabilità e del decoro delle persone offese.

Tali frasi, peraltro dettagliatamente riportate, sono state accompagnate da comportamenti incontrovertibili, parimenti indicati nel rapporto, che hanno inoltre determinato l'esonero del Sig. Policastri dalla propria funzione di addetto agli arbitri, fino al termine della gara.

Quanto accaduto durante la gara e al termine della stessa è stato, quindi, puntualmente documentato nel rapporto arbitrale che, come noto, costituisce fonte primaria per l'accertamento dei fatti avvenuti nel contesto della competizione sportiva, a mente dell'art. 20 del Reg. Giur.

In effetti, come più volte chiarito, il rapporto costituisce atto avente valore ufficiale che indica precisamente i dati tecnici e lo svolgimento della gara, la cui valenza può considerarsi, eventualmente, solo mitigata dalla presenza di ulteriori elementi probatori.

Nel caso di specie, il valore del rapporto non può in alcun modo ritenersi confutato dalle argomentazioni della Corigliano Volley la quale riconduce i fatti, pur biasimandoli, a "momenti di dissenso e disappunto" nei confronti della coppia arbitrale, dovuti alle "molteplici e reiterate decisioni errate da parte dei Giudici di gara".

P.Q.M.

Rigetta l'appello della Corigliano Volley S.S.D. a R.L. e dispone l'incameramento della tassa.

F.to Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 28.04.2014